

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI BARI

RICORSO EX ART. 700 CPC ANTE CAUSAM

CON ISTANZA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

E RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Oggetto: impiego pubblico scolastico.

PER: Prof.ssa Elena CALABRESE (CLBLNE76A63A662K) nata a Bari (BA) il 23/01/1976 e residente a Bari (BA) in Via G. Fanelli 289 bis Int. 10A; rappresentata e difesa come da mandato allegato al presente ricorso dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588) - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (C.F. 80024770721) – Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (C.F. 80020790723), tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Per la disapplicazione e/o sospensione

- delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze Prima Fascia, per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, come pubblicate dall'USP di Bari, in data 01/08/2022, sul sito istituzionale (doc 1), nella parte in cui l'inserimento con riserva della ricorrente è inteso in senso limitativo all'assunzione. Nonché per le anzidette ragioni ove occorra dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 (doc.2).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

IN LIMINE LITIS

Al fine di agevolare la celerità tipica del presente rito, innanzitutto appare opportuno evidenziare come la vicenda in esame - che attiene all'impossibilità per la ricorrente di essere convocata per l'assunzione a tempo indeterminato, a causa della riserva appostale nelle recenti Graduatorie Provinciali per le Supplenze (in avanti GPS), in quanto docente di sostegno nella scuola secondaria e specializzata all'estero in attesa di riconoscimento del proprio titolo - sia già stata scrutinata da parte della **Giurisprudenza di merito e cautelare**, la quale ha censurato la condotta del datore di lavoro pubblico, nella parte in cui impedisce ai docenti abilitati all'estero, in attesa di avere il riconoscimento del titolo, di prendere servizio con riserva e di svolgere la propria mansione di docente (**ex plurimis Tar Lazio, Sez. III Bis, Sentt. n. 3400/2019 e n. 2220/2022 doc.3**).

La fattispecie ha dunque trovato accoglimento sin dalla fase cautelare (**ex plurimis Tar Lazio, Sez. III Bis, Ord. n. 6538/2019 e Dec. n. 4470/2021, doc. 4**).

Il concetto giuridico di "riserva" nelle relazioni di lavoro non è stato perciò inteso in senso limitativo all'assunzione. Pertanto, la presente vicenda è meramente interpretativa, basata più sul diritto che sull'accertamento del fatto.

Il filone giurisprudenziale, maturato in senso favorevole agli abilitati all'estero assunti con riserva, ha avuto come scopo quello di impedire che la riserva, che grava sulla docente specializzata all'estero, possa fungere da ostacolo alla presa in servizio; in tale caso, infatti, il datore di lavoro finirebbe per eludere la stessa assunzione a scapito della ricorrente, in vista dell'imminente inizio del nuovo anno scolastico.

Ne deriva che la riserva, intesa come mero accantonamento e non anche come assunzione in ruolo o presa in servizio, risulta essere *inutiliter data*; con la conseguenza che, così come sancito dalla Giurisprudenza, il datore di lavoro viola, tra le altre cose, il principio di non contraddizione dell'ordinamento, profilo quest'ultimo che sarà comunque affrontato nelle doglianze in basso articolate.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

FATTO

1. La Prof.ssa Elena Calabrese ha conseguito, in data 30/06/2022, il titolo di sostegno in Spagna per insegnare nella scuola secondaria di secondo grado ed ha provveduto a richiedere il riconoscimento in Italia (**doc.5**).
2. La ricorrente, in quanto docente specializzata sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, ambisce ad essere assunta in ruolo; invero, **ai sensi della Legge n. 15/2022**, è previsto per i docenti di sostegno, inseriti nella Prima Fascia delle GPS, l'assunzione *ex lege* con contratto di lavoro a tempo determinato che, poi, una volta superato il primo anno, sarà trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Tale procedura di reclutamento avrà inizio con l'imminente inizio del nuovo anno scolastico.
4. La norma non pone alcun limite per i docenti inseriti con riserva: in altri termini, la predetta normativa primaria, nel prevedere l'assunzione dei docenti di sostegno inseriti con riserva in Prima Fascia delle GPS, non limita in alcun modo il reclutamento.
5. Pertanto, il Ministero ha di recente provveduto ad aggiornare le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), valide per il prossimo biennio.
6. Le GPS, che si articolano su base provinciale, sono costituite da due Fasce: la Prima Fascia è quella principale, da cui l'USP di Bari attinge con priorità per il conferimento degli incarichi annuali e per l'assunzione finalizzata al ruolo sul sostegno, in tale fascia hanno accesso i soli docenti abilitati o specializzati, e per i docenti abilitati o specializzati all'estero è stato appunto previsto l'inserimento con riserva, ma senza che la riserva possa permettere l'immissione in ruolo; la Seconda Fascia, invece, è quella a cui hanno accesso i docenti non abilitati ed è subordinata alla Prima.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

7. Per quanto riguarda l’inserimento dei docenti specializzati inseriti nelle GPS, la situazione è dunque la seguente: *“possono essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio e la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti; e qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”* (**già doc.2 art. 7, comma 4, lett. e), pagg 15-16).**
8. Inoltre, è stato previsto che **“l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”** (**già doc.2 art. 7, comma 4, lett. e), pag. 16).**
9. La parte ricorrente, dunque, poiché ha conseguito la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022, esattamente il 30/06/2022 (**doc.5**), ha effettuato la relativa domanda di ingresso nelle GPS (**doc.6**), ed ha comunicato l’avvenuto conseguimento del proprio titolo di sostegno estero (**doc.7**).
10. A seguito di tale procedura, l’USP di Bari, in data 01/08/2022, ha pubblicato le Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative al sostegno nella scuola secondaria, **in cui compare con riserva l’odierna parte ricorrente** (**già doc.1**).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

11. A causa però dell'inserimento con riserva, la parte datoriale impedisce alla ricorrente di completare la procedura relativa alla scelta delle scuole presso cui poter insegnare.
12. Per tali ragioni, la docente ha comunque trasmesso istanza-diffida, essendo materialmente impossibilitata a scegliere in altro modo le scuole pertinenti al proprio inserimento nella Prima Fascia delle GPS (**doc.8**).
13. Come già sopra si è visto, dunque, la ricorrente, benché inserita con riserva, non potrà prendere servizio e né potrà partecipare alle imminenti procedure di assunzione con contratto a termine finalizzato all'immissione in ruolo, in quanto la parte datoriale intende la riserva come *inutiliter data*.
14. La riserva, secondo il datore di lavoro, non produce alcuna efficacia tale da poter essere poi sciolta in senso favorevole o meno in base alle conclusioni a cui giungerà il procedimento riguardante il rilascio del decreto di equipollenza.

FUMUS BONI IURIS

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

- 1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.
- 1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (**SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**), tramite cui è stato affermato il già noto principio della **c.d. doppia tutela** (si veda, *ex plurimis*, **Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991**).
- 1.3. Al riguardo, si riporta altresì la recente sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che a sua volta richiama la sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017**, secondo cui: **“la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la**



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario” (cfr. **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230**).

1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia **l'accertamento del diritto**, questa vada sottoposta al Giudice Ordinario del quale dunque permane il potere di *“disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria”* (SS.UU n. 27991/13).

1.5. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l'appunto che (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016): *“se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente..., ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*.

1.6. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: *“il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi”* (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

II

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DELLA L. 15/2022 - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 36/2005 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 297/1994.

2.1. Va premesso che nel precedente aggiornamento (**doc.9**), il Ministero dell'Istruzione non aveva inteso la riserva come elemento impeditivo all'assunzione a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.

D'altronde, occorre rilevare come nell'ordinamento non esista una norma primaria che imponga tale limite; anzi, l'ordinamento nazionale e quello euro unitario tendono alla parificazione delle posizioni lavorative, nonché al principio della libera circolazione dei titoli, senza che questo comporti una *deminutio* in capo al privato.

Ai sensi della l. n. 15/2022 non è previsto dunque alcun limite per l'assunzione con riserva, con la conseguenza che la parte datoriale ha palesemente violato la normativa statale.

In particolare, tale norma, **ex l. n. 15/2022**, prevede che: *(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità):* **“1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124»**).

2.2. Durante l'anno in corso, **e per tutto il prossimo biennio**, la riserva fungerà da limite per la ricorrente, la quale non potrà prendere parte al predetto piano finalizzato all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con ingiusta disparità di



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

trattamento tra la docente ed i propri colleghi che hanno preso parte all'aggiornamento tenutosi appena l'anno prima (**doc.10**).

2.3. Come già più volte è stato dunque riconosciuto da parte della Giurisprudenza: *“Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva...vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicitare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.”* (**cf. TAR Lazio, Sezione III bis, Sent. n. 3400/2019; Sent. n. 9317/2020**).

A seguito della pubblicazione delle GPS, l'odierna ricorrente chiede di essere assunta in ruolo con riserva, che sarà sciolta *in peius* o *in melius* in base agli esiti del procedimento sul riconoscimento dei titoli.

Invero, la ricorrente, che ha potuto essere inserita con riserva nelle GPS per il sostegno, non potrà ingiustamente conseguire il bene giuridico, a cui tuttavia la procedura di aggiornamento è funzionale.

La manifesta contraddittorietà del comportamento da parte del datore di lavoro rende inutile la procedura stessa, poiché, nonostante l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno, la docente non potrà essere assunta in ruolo e prendere servizio.

Peraltro, la vicenda espone anche la stessa parte datoriale, che impedisce l'assunzione in ruolo della docente, a rilievi di tipo anti-comunitario, a scapito dello stesso interesse pubblico.

Al contrario, rappresenta senz'altro un punto di equilibrio tra l'interesse pubblico e quello privato, permettere alla ricorrente di essere immessa in ruolo e prendere servizio



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

con riserva, in attesa che si concluda la vicenda riguardante il riconoscimento del proprio titolo.

2.4. La condotta del datore di lavoro contrasta pertanto con il **principio di non contraddizione**: da un lato, il Ministero permette che la ricorrente vanti, quale canale di accesso all'impiego, l'inserimento nelle GPS; d'altro lato, però, una volta che la ricorrente è entrata nella Prima Fascia delle GPS, la stessa ricorrente non sarà più assunta.

Inoltre, vale la pena evidenziare come la tempistica che il Ministero impiegherà per concludere l'iter ai fini dell'equipollenza del titolo, non è un aspetto che può ricadere sulla sfera giuridica del privato.

2.5. L'inserimento con riserva, inteso secondo l'ottica datoriale, finisce per non innovare il mondo del diritto e, pertanto, tale scelta non può dirsi lecita, in quanto, come già affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una norma deve essere sempre intesa come innovativa della realtà giuridica, altrimenti, finisce per non essere una norma, ma una previsione priva di significato: *"Come è stato osservato, i concetti giuridici, in specie se direttamente promananti dalle norme, sono convenzionali, per cui se il legislatore ne introduce di nuovi l'interprete non può che aggiornare l'esegesi a partire da essi, sforzandosi di dare alle norme un senso, al pari di quanto l'art. 1367 cod. civ. prescrive per il contratto, stabilendo che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi **nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno**" (cfr. Sent. Corte di Cassazione, n.1663/2020).*

2.7. Infine, ove occorra, si indica la causa petendi ed il petitum del giudizio merito. Tali aspetti, tuttavia, nella presente materia, meramente interpretativa, sono di pronta e facile individuazione.

In particolare, si specifica che nell'eventuale giudizio di merito, i fatti a sostegno della pretesa – intesa come partecipazione ai piani di assunzione con riserva, la quale non può fungere da limite al reclutamento della ricorrente – sono legati al percorso di



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

specializzazione estero che ha compiuto la docente, per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado.

La ricorrente, come comprovato in atti, ha conseguito il titolo di sostegno ed ambisce alla stabilizzazione lavorativa su tale materia, in base, peraltro, alle disposizioni della l. n. 15/2022.

Nel giudizio di merito, dunque, verrebbe rievocata la vicenda fattuale sin qui descritta e comunque già documentata.

Per quanto invece riguarda il *petitum*, anche in tale caso si chiederebbe una sentenza di merito che accerti e dichiari il diritto della ricorrente ad essere reclutata in quanto inserita con riserva nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno, ma senza che tale riserva rappresenti un limite.

È evidente come il giudizio di merito sarà comunque condizionato dall'esito del procedimento amministrativo in corso e riguardante il riconoscimento del titolo estero.

Invero, in caso di omesso riconoscimento del titolo, la ricorrente dovrebbe preoccuparsi di gravare il rigetto; ma tale aspetto, non ancora verificatosi, viene qui segnalato giusto per mero tuziorismo e per completezza della presente azione, essendo prematuro comprendere l'esito del procedimento amministrativo.

Questo non esclude, però, il fatto che la ricorrente, inserita con riserva, possa nelle more prendere parte ai piani di assunzione. Pertanto, ai fini del giudizio di merito, le doglianze attinenti all'uso inappropriato della riserva, ricalcano quanto già evocato nella presente sede cautelare e quanto sin qui è stato enucleato in punto di diritto.

III

SUL PERICULUM IN MORA

3.1. La presente materia è meramente interpretativa. Il diritto scolastico presenta infatti alcune oggettive peculiarità non sempre paragonabili a quelle dell'impiego in azienda.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La scrivente Difesa ritiene che, a differenza di quanto accada in altre esperienze giuridiche, accordare la misura cautelare monocratica o collegiale, solo in stato di indigenza economica estremo ed eccezionale della parte ricorrente, finirebbe per disapplicare la norma ex art. 700 cpc.

3.2. In ambito giuridico si parla oramai del “bene tempo” che rappresenta esso stesso un bene giuridico da tutelare, oltre al bene della vita finale, prescindendo da eventuali formalismi circa il requisito dell’urgenza.

Nel caso in esame, la concessione della tutela cautelare permetterebbe che la causa giunga illesa sino al merito, e la ricorrente nelle more potrà dunque prendere servizio e svolgere la propria mansione alla luce dell’immissione in ruolo **ai sensi del piano di assunzioni previsto dalla l. n. 15/2022.**

3.4. Si intende dire cioè che ai fini della valutazione del caso in esame, occorre prendere in considerazione il fatto che il giudizio di merito non terminerebbe a settembre, entro cioè l’inizio del nuovo anno scolastico, quando la docente, allo stato attuale, non potrà più prendere servizio e prestare la propria mansione in favore degli alunni e della comunità scolastica.

Nella fattispecie in esame, dunque, si attesa anche il requisito della **residualità** del presente mezzo d’urgenza rispetto al fine: se infatti la ricorrente intende reagire contro l’impedimento impostole per la presa in servizio in vista del nuovo anno scolastico, non ha altro rimedio oggettivamente attivabile se non il ricorso ex art 700 cpc; tale profilo realizza dunque il **principio della residualità dello strumento anticipatorio.**

3.4. Per quanto attiene al profilo della **irreparabilità** va detto che proprio per le caratteristiche che assume il diritto scolastico, una volta pubblicata la sentenza di merito, in assenza della misura cautelare, ed in vista dell’imminente inizio dell’anno didattico, la ricorrente nelle more non avrà preso servizio e, dunque, la sentenza finisce per essere anch’essa *inutiliter data*.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In altri termini, il ricorso ex art 700 cpc non per forza deve essere azionato solo in casi di indigenza, perché il concetto di irreparabilità deve essere valutato in relazione alla persona e non solo dal punto di vista economico.

Accade dunque che la ricorrente, in assenza della misura cautelare, non potrà più ripetere le mansioni lavorative che invece è chiamata a svolgere sin dall'imminente anno scolastico.

Non è perciò soltanto un aspetto economico quello da valutare, ma un aspetto legato alla stessa persona della docente che è impossibilitata a svolgere nelle more la mansione per cui ha studiato e per cui ha conseguito l'agognato inserimento nella Prima Fascia delle GPS.

La ricorrente non potrà prendere parte al piano di reclutamento, con oggettiva difficoltà a rinnovare l'intera procedura di assunzione, in caso di esito favorevole nel merito. Neppure varrà sostenere che la ricorrente sia inserita in seconda fascia per altra classe di concorso, ossia per insegnare nella classe A046 (**doc.11**), cioè diritto alle scuola superiori, invero, non solo la seconda fascia è subordinata alla prima, in quanto trattasi di una fascia residuale che non può supplire all'inutilità della riserva apposta alla Prima Fascia delle GPS di Bari presso cui la ricorrente è stata inserita ed in ragione della quale potrà essere assunta in ruolo, ma altresì la predetta classe di concorso è notoriamente colma e non permette l'assunzione che sarebbe comunque solo a tempo determinato e senza la partecipazione al piano di reclutamento.

3.5. Peraltro, la fattispecie ha rilevanti implicazioni con il diritto comunitario, tanto sul piano della tempistica quanto su quello del riconoscimento dei titoli e della parità di trattamento, già censurate da parte della Giurisprudenza.

Nell'ottica, dunque, del bilanciamento degli interessi, il datore di lavoro non subirebbe alcun pregiudizio in quanto la ricorrente svolgerebbe la propria mansione in virtù della presa in servizio e la situazione giuridica pertanto giungerebbe illesa.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

IV

ISTANZA DI DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*

4.1. Alla luce, dunque, della situazione giuridica soggettiva coinvolta, ossia la continuità didattica e l'immissione in ruolo in vista del nuovo ed imminente anno scolastico, appare opportuno adottare, in attesa della discussione in Camera di consiglio, la misura cautelare ex art 669 *sexies* cpc, come già accaduto in altre vicende riguardanti gli abilitati all'estero.

In effetti, sino alla discussione in Camera di consiglio, gli Uffici Scolastici avranno già proceduto ad effettuare tutte le attività propedeutiche per il nuovo anno scolastico e per la presa in servizio, da cui la ricorrente resterà ingiustamente esclusa, senza poter svolgere la propria mansione.

Al contrario, la concessione della misura cautelare ex art 669 *sexies* cpc permetterebbe alla lite di giungere integra sino alla Camera di consiglio, a tutela da un lato dell'interesse pubblico, il quale non subirebbe alcun pregiudizio, nonché a tutela della situazione giuridica soggettiva della ricorrente, la quale verrebbe nelle more tutelata dall'attuale impossibilità di partecipare alle procedure per la presa in servizio ai fini del ruolo; con la conseguenza dunque che, in assenza della misura anticipatoria, l'inserimento della docente finirebbe per essere sostanzialmente solo fittizio e non invece reale ed improntato al rispetto delle direttive europee tanto in tema di non discriminazione tra titoli (36/2005 CE), quanto in tema di non discriminazione tra personale docente che svolge la medesima mansione (70/99CE); mansione, tuttavia, che ad oggi è stata inibita.

V

ISTANZA PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

5.1 Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Com'è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario in caso di integrazione officiosa del contraddittorio.

5.2. Pertanto, nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro dovesse rinvenire la presenza di litisconsorti necessari, intesi come coloro che compaiono nelle gravate graduatorie per la medesima classe di sostegno e che parteciperanno alle procedure di reclutamento in vista del nuovo anno scolastico, e che saranno anch'essi convocati dall'USP di Bari per insegnare sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici. Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito scolastico, ossia mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, sarà dunque possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i docenti che parteciperanno al piano di reclutamento dalle GPS Prima Fascia per la medesima classe della ricorrente: sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.

Tanto premesso, in fatto e in diritto, la ricorrente, con il presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.700 cpc *ante causam*

CHIEDE

a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro in via cautelare anche *inaudita altera parte*:
- ACCERTARE E/O DICHIARARE: il diritto della ricorrente ad essere inserita con riserva nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado dell'USP di Bari ai fini dell'assunzione, e vedersi pertanto riconosciuta la riserva, in attesa del riconoscimento del proprio titolo, come elemento non limitativo all'assunzione ma valevole per la presa in servizio e per la partecipazione al piano di reclutamento ai sensi della l. n. 15/2022, in vista dell'imminente inizio del nuovo anno scolastico, in relazione alla classe di concorso del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado dell'USP di Bari, in quanto docente specializzata all'estero che ha già inoltrato la domanda di riconoscimento;



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ove occorra, previa DISAPPLICAZIONE e/o INIBIZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse della ricorrente. In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo Giustizia.

- ORDINARE E/O CONDANNARE la parte datoriale ad accogliere la richiesta della ricorrente e fare in modo che stessa possa prendere effettivo servizio e possa partecipare effettivamente al piano di reclutamento di interesse in vista del nuovo anno scolastico, senza che la riserva rappresenti un limite. Nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione. In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo Giustizia.

Petitem del merito: ACCERTARE E/O DICHIARARE: il diritto della ricorrente ad essere inserita con riserva nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado dell'USP di Bari ai fini dell'assunzione, e vedersi pertanto riconosciuta la riserva, in attesa del riconoscimento del titolo, come elemento non limitativo all'assunzione ma valevole per la presa in servizio e per la partecipazione al piano di reclutamento ai sensi della l. n. 15/2022, per l'anno scolastico 2022/2023, in relazione alla classe di concorso del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado dell'USP di Bari, in quanto docente specializzata all'estero che ha già inoltrato la domanda di riconoscimento, ove occorra, previa DISAPPLICAZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse della ricorrente, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo Giustizia. In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo Giustizia.

- ORDINARE E/O CONDANNARE la parte datoriale ad accogliere la richiesta della ricorrente, e fare in modo che la stessa possa prendere effettivo servizio e possa partecipare effettivamente al piano di reclutamento di interesse per l'anno scolastico 2022/2023, senza che la riserva rappresenti un limite. Nonché



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione. In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo Giustizia.

Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.

Si allega:

- 1) Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Prima Fascia, per il sostegno nella Scuola secondaria di secondo grado, come pubblicate dall'USP di Bari, in data 01/08/2022, sul sito istituzionale;
- 2) Ordinanza Ministeriale n.112/2022;
- 3) Giurisprudenza di Merito;
- 4) Giurisprudenza Cautelare;
- 5) Titolo conseguito dalla ricorrente ed istanza inviata per il riconoscimento del titolo medesimo;
- 6) Istanza inviata per l'inserimento nelle GPS di Bari per il sostegno.
- 7) Comunicazione dell'avvenuto conseguimento del titolo di sostegno;
- 8) Istanza-Diffida inviata dalla ricorrente per la scelta delle scuole;
- 9) Ordinanza Ministeriale relativa al precedente aggiornamento n.60/2020 in cui non era prevista la riserva come limite per il reclutamento;
- 10) Decreto Ministeriale 51/2021 in cui non era prevista la riserva come limite per il reclutamento.
- 11) Graduatorie ed istanza per classe di concorso comune della ricorrente.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che quindi il valore del contributo unificato è pari ad euro 259,00 se dovuto.

Salvezze illimitate.

Lecce- Bari, 09/08/2022

Avv. Sirio Solidoro

